

Legge regionale 30 aprile 2009 n. 14

Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole.

Publicata nel B.U. Calabria 30 aprile 2009, n. 8, suppl. straord. 9 maggio 2009, n. 5.

Art. 13

Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo [\(6\)](#) [\(7\)](#).

1. Presso la Regione è istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, alla cui tenuta provvede un'apposita commissione, composta da:

a) il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;

b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa;

c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese, comunque denominati [\(8\)](#).

2. [La Commissione è composta da:

a) Assessori provinciali all'agricoltura o dai loro delegati;

b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa;

c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative] [\(9\)](#).

3. [La Commissione è presieduta dall'Assessore all'Agricoltura o da un suo delegato] [\(10\)](#).

4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo [\(11\)](#).

5. Alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:

- redazione della relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio regionale integrata dai dati sulla consistenza del settore e dalle eventuali disposizioni emanate in materia;

- valuta, nel rispetto della presente legge, l'idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco regionale, tenendo conto dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell'elenco stesso;

- provvede alla tenuta dell'elencoregionale [\(12\)](#).

5-bis. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un'adeguata organizzazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) esercitare, da almeno due anni, l'attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile;

b) aver partecipato, con esito favorevole, al corso formativo di cui al precedente articolo 12.

5-ter. Nell'elenco di cui al comma 1 possono, altresì, essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 6-bis, lettera a) devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i requisiti di cui alla lettera b), anche dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.

6. L'iscrizione nell'elenco regionale è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di agriturismo [\(13\)](#).

7. L'iscrizione nell'elenco regionale è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che [\(14\)](#):

a) abbiano riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) e successive modifiche.

8. I soggetti abilitati all'esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti di idoneità.

9. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la regionale provvede alla cancellazione provvisoria dall'elenco e comunica la propria determinazione all'interessato con l'indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la regionale adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al Comune competente [\(15\)](#).

[\(6\)](#) Rubrica così modifica dall'[art. 2, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

[\(7\)](#) Vedi, al riguardo quanto disposto dall'[art. 9, comma 1](#), [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

[\(8\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione e l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo.».

[\(9\)](#) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

[\(10\)](#) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

[\(11\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lettera d\)](#), [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

[\(12\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lettera e\)](#), [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

[\(13\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lettera f\)](#), [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

[\(14\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 2, comma 1, lettera g\)](#), [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

[\(15\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lettera h\)](#), [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).